



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 – 26 MARZO 2021

Riunione del giorno 17 marzo 2021

40.20.21 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata
Piemonte – Atleta G. S. c/ PSG VOLLEY ASD. SAN GENESIO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

OSSERVA

Con ricorso ex art. 73 regolamento giurisdizionale FIPAV avverso la delibera della CTA indicata in epigrafe, l'atleta minorene G. S. ed i genitori esercenti la potestà genitoriale, F. S. e N. I. G., a ministero del loro difensore avvocato Giuseppe Stracuzza chiedono:

“1) in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della società sportiva per violazione dell'art. 68 comma 1 del regolamento giurisdizionale o in subordine della documentazione allegata alle controdeduzioni; 2) in via ulteriormente preliminare in accoglimento dei motivi di gravame, previo riconoscimento della connessione, che venga dichiarata la nullità e l'insussistenza del vincolo sportivo tra l'atleta G. S. e la PSG Volley ASD San Genesio, e di conseguenza disporre la revoca dell'omologa del tesseramento; 3) in via principale in accoglimento dei motivi di gravame, che venga dichiarato ai sensi dell'art. 35 RAT, lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, senza il pagamento di alcun indennizzo al PSG ASD San Genesio; 4) in estremo subordine, qualora venisse dichiarato lo scioglimento del vincolo per giusta causa, contenere nel minimo l'indennità in ragione della giovane età dell'atleta, dei campionati giovanili a cui ha preso parte, e del pagamento della somma di € 1.475,00 a titolo di quota associativa necessaria per la partecipazione ai campionati dell'atleta, nonché in ragione delle spese sostenute dai genitori per l'abbigliamento sportivo e per le trasferte.”



Con memoria ex art. 37 del Regolamento Giurisdizionale, si costituisce il sodalizio P.S.G. Volley ASD in persona del legale rappresentante p.t. presidente Maurizio Maida a ministero dell'avv. Stefano Francesco Tagliabue, il quale chiede: in via principale la conferma della decisione della CTA Sezione distaccata Piemonte con rigetto di ogni motivo d'impugnazione; in subordine il rigetto di tutte le avverse domande, in ogni caso con condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per lite temeraria; in ulteriore subordine in caso di accoglimento della domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa, che venga determinata la misura dell'indennizzo dovuto, in € 4.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo precisare che questo Collegio, in questa sede opera come organo giurisdizionale di primo grado e non come giudice di appello, stante la natura amministrativa del provvedimento della CTA della sezione distaccata Piemonte; in ragione di tale premessa non può trovare accoglimento la preliminare eccezione di tardiva costituzione del sodalizio nel procedimento innanzi alla CTA, in quanto tale eccezione come le altre che abbiano ad oggetto vicende relative al procedimento innanzi alla CTA non possono trovare ingresso nel nuovo procedimento giurisdizionale che si forma davanti a questo Collegio come giudizio autonomo di primo grado.

Ancora in via preliminare questo Tribunale dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda di scioglimento coattivo del vincolo.

Rileva che tale domanda è stata presentata innanzi alla CTA in data 23/7/2020 e pertanto nel rispetto dei termini indicati nella Guida Pratica – Norme di tesseramento Stagione 2020/2021 – in quanto il termine iniziale ivi previsto del 1 luglio è stabilito per la presentazione dell'istanza di scioglimento coattivo e non anche per la lettera di diffida di richiesta di scioglimento bonario inviata al sodalizio il 29/6/2020.

Passando all'esame nel merito, possono essere esaminate congiuntamente le domande di nullità ed inesistenza del vincolo per violazione degli artt. 24, 25 e 26 RAT per la mancata sottoscrizione del modello di tesseramento dell'atleta e dei suoi genitori, in ragione della sua minore età, e quella di scioglimento del vincolo per il mancato rinnovo annuale del tesseramento per la stagione 2019/2020 dell'atleta, proposta ai sensi dell'art. 10 ter



comma 6 lett. d), stante "la necessità della sacralità della forma come condizione indispensabile per il corretto tesseramento"

Entrambe le domande non possono essere accolte.

Invero per costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali della FIPAV è ormai consolidato il principio secondo cui il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente anche ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza.

Nella fattispecie in esame risulta pacifico che nella stagione agonistica 2019/2020, l'atleta ha svolto gli allenamenti presso il sodalizio PSG, ha chiesto ed ottenuto dal medesimo sodalizio il prestito verso altro sodalizio con il quale ha disputato il campionato di prima divisione "open" ed ha versato la quota associativa annuale alla PSG Volley ASD.

Ne discende la piena coscienza e conoscenza da parte dell'atleta e dei suoi genitori della esistenza del vincolo e del suo rinnovo per la suddetta stagione a prescindere dalle eventuali omissioni di carattere formale che potranno essere oggetto di separato esame da parte della Procura Federale.

Da ultimo deve esaminarsi la domanda di scioglimento del vincolo ai sensi degli artt. 10 ter comma 6 lett. f dello Statuto FIPAV e 35 R.A.T,

A fondamento della domanda la ricorrente adduce motivi di carattere soggettivo come la asserita mancanza di interesse del sodalizio di appartenenza per le vicende personali dell'atleta nel periodo di emergenza Covid o la poca considerazione dell'atleta dal punto di vista sportivo, e motivi di carattere oggettivo come l'iscrizione dell'atleta al primo anno delle scuole superiori presso un Istituto di Pavia che renderebbe molto difficile la frequentazione di allenamenti e partite presso la PSG Volley San Genesio a causa dell'impegno della madre come allenatrice della Volley Broni e della nuova collaborazione professionale del padre da svolgersi a Bolzano o infine la possibilità di un futuro trasferimento dell'intera famiglia lontano da San Genesio.

Come è noto, il ricorrente che propone una domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa ha l'onere di fornirne la relativa prova.

Nella fattispecie in esame le allegazioni della ricorrente non trovano adeguato sostegno probatorio di fronte alle contestazioni sollevate dalla parte resistente.



Non risultano, infatti, provate le generiche allegazioni di parte ricorrente circa l'asserito disinteresse del sodalizio verso l'atleta, né l'iscrizione della ricorrente ad una scuola di Pavia nella prossima stagione sembra giustificare lo scioglimento del vincolo con la PSG Volley di San Genesio per favorire il tesseramento presso la Broni Volley che risulta essere più distante da Pavia; anche la lettera della società Gallmetzer Holding non fornisce alcuna prova circa l'impossibilità per il padre dell'atleta di accompagnarla agli allenamenti o partite visto che nel documento non sono indicati né i tempi né i modi della collaborazione con la suddetta società di Bolzano che peraltro documenta anche precedenti collaborazioni.

Nessuna rilevanza allo stato attuale può poi attribuirsi ad eventuali e futuri spostamenti dell'intera famiglia.

Alla stregua delle precedenti considerazioni non può accogliersi la domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa.

Deve respingersi anche la richiesta della resistente PSG Volley ASD di condanna della ricorrente al pagamento di somme per lite temeraria posto che nel caso di specie non si rinvencono ipotesi di dolo o colpa grave della ricorrente.

In considerazione di quanto emerso dagli atti del procedimento questo Collegio rinvia gli atti alla Procura Federale affinché valuti gli eventuali profili di responsabilità a carico delle parti e di altri sodalizi coinvolti in ordine al tesseramento dell'atleta ed al prestito ad altri sodalizi.

PQM

Il Tribunale respinge il ricorso promosso dall'atleta G. S.

Roma, 24 marzo 2021

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 marzo 2021